



COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

**REGOLAMENTO COMUNALE
IN TEMA DI ISTITUZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e finalità del Regolamento

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI E DELLE CONCESSIONI

Art. 2 Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

Art. 3 Domanda di occupazione

Art. 4 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di occupazione

Art. 5 Obblighi del concessionario

Art. 6 Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 7 Modifica, sospensione e revoca della concessione

Art. 8 Rinnovo o proroga della concessione

Art. 9 Occupazioni occasionali

Art. 10 Occupazioni d'urgenza

Art. 11 Commercio su aree pubbliche

Art. 12 Concessioni in corso

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

Art. 13 Istituzione del canone

Art. 14 Classificazione delle strade

Art. 15 Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 16 Modalità di applicazione del canone

Art. 17 Soggetto passivo

Art. 18 Esenzioni

Art. 19 Versamento del canone

Art. 20 Omesso o insufficiente pagamento

Art. 21 Recupero canone evaso e rimborsi

Art. 22 Riscossione coattiva

Art. 23 Sanzioni

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina tutto quanto concerne l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune per un uso difforme da quello per il quale normalmente sono destinati

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI E DELLE CONCESSIONI

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanee, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero della revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. Le occupazioni effettuate con passi ed accessi carrabili e quelle del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti per l'erogazione dei pubblici servizi, esistenti alla data del 1° gennaio 1999, sono considerate regolarmente autorizzate.
5. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
7. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3
Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare al Comune, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta, sull'apposito stampato predisposto dal Comune, in carta legale e contenere:
 - a) le generalità, la residenza, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente;
 - b) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di poter occupare;
 - c) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - d) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - f) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonché a tutte le altre norme che il Comune intendesse prescrivere in relazione alla domanda ed a produrre tutti i documenti che il Comune richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza;
 - g) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, a versare depositi cauzionali, nonché a versare il canone stabilito dal Comune.
3. La domanda dovrà essere corredata da un disegno illustrativo dello stato di fatto, del posizionamento con relative misure, dell'occupazione richiesta.
4. La domanda deve essere prodotta:
 - a) per le occupazioni permanenti, almeno 30 giorni prima della data richiesta per l'inizio dell'occupazione;
 - b) per le occupazioni temporanee, almeno 8 giorni prima della data richiesta per l'inizio dell'occupazione.

Art. 4
Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Il Comune, accertata la sussistenza delle condizioni necessarie per l'emanazione del provvedimento e previa acquisizione di eventuali pareri, rilascia l'atto di concessione.
2. Il Comune, in base al tipo di occupazione richiesta può pretendere il versamento di un deposito cauzionale.
3. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con il Comune.
4. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per motivi di pubblico interesse e di opportunità, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, nonché di viabilità e decoro.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è:
 - a) per le occupazioni permanenti 30 giorni;
 - b) per le occupazioni temporanee 8 giornidecorrente dalla data di ricevimento della domanda di occupazione.

6. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, per un massimo di 10 anni, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di versare un deposito cauzionale, nei casi previsti;
 - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.
7. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli articoli 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
8. Tutti gli atti di concessione, rilasciati dai competenti Uffici Comunali, devono essere trasmessi in copia:
 - a) alla Polizia Municipale, per la prescritta vigilanza;
 - b) all'Ufficio Tributi, per la verifica dei versamenti.

Art. 5

Obblighi del concessionario

- 1) Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) versamento del canone alle scadenze previste;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione e la prova dell'avvenuto pagamento;
 - c) non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso degli appositi contenitori per i rifiuti;
 - f) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento nei termini previsti del canone di concessione o di eventuali sue rate;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) il mancato utilizzo del suolo da parte del titolare della concessione nei 180 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto di concessione nel caso di occupazioni permanenti e nei 30 giorni successivi nel caso di occupazioni temporanee;
 - d) la violazione del divieto di subconcessione.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già corrisposto non verrà restituito.

2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare della concessione.

Art. 7

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
3. In caso di revoca per colpa del concessionario, il Comune trattiene il canone pagato in via anticipata a titolo di penale.

Art. 8 **Rinnovo o proroga della concessione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il titolare della concessione deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo, con le modalità di cui all'art. 3.
3. Per le occupazioni temporanee il titolare della concessione, almeno 3 giorni prima della scadenza, deve richiedere la proroga, anche in calce alla domanda originale.

Art. 9 **Occupazioni occasionali**

1. Le occupazioni occasionali con ponteggi, steccati, scale, deposito materiale e quelle destinate a soste di mezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore, sono subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione alla Polizia Municipale, per iscritto, da effettuare almeno 2 giorni lavorativi prima della durata prevista per l'occupazione.
2. Non sono considerate occasionali le occupazioni che riguardano più di un giorno o che si ripetono con regolarità.

Art. 10 **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al competente Ufficio Comunale via fax o telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 11 **Commercio su aree pubbliche**

1. Per le occupazioni con posteggi nei mercati, si applicano le disposizioni del presente Regolamento, del Regolamento per i mercati (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 2 agosto

1994), nonché quelle di cui alla legge 28 marzo 1991 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di cessione dell'azienda commerciale, il subentrante dovrà richiedere la voltura della concessione, allegando la copia autenticata del contratto di cessione.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti, ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 12 Concessioni in corso

1. Le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1° gennaio 1999 restano valide fino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con le modalità di cui al precedente art. 8, salvo revoca per contrasto con le norme del presente Regolamento.

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

Art. 13 Istituzione del canone

1. Ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 446/1997, dal 1° gennaio 1999, l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al proprio demanio ed al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, è assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare dell'atto di concessione.

Art. 14 Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:
 - strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria:
tutte quelle poste sotto la ferrovia;
 - strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria:
tutte quelle poste sopra la ferrovia.
2. Alle strade appartenenti alla categoria 1 viene applicata la tariffa più elevata.
3. La tariffa per le strade di cui alla categoria 2 è ridotta di un terzo rispetto a quella della categoria 1.

Art. 15 Tariffe per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) e tenuto conto delle esigenze di bilancio, si stabilisce la seguente tariffa base, riferita alle strade e piazze ricadenti nella categoria 1:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (£/MQ/GIORNO)	700
OCCUPAZIONI PERMANENTI (£/MQ/GIORNO)	34.000

2. Alla tariffa base di cui al comma precedente, per le tipologie sottoelencate, si applicano i seguenti coefficienti moltiplicatori:

Tipologia occupazione

Coefficiente

Posti fissi nei mercati	0,36
Spettacoli viaggianti e simili	0,43
Dehors pubblici esercizi	0,88
Commercio su aree pubbliche	1,00
Tipologie occupazioni non previste nella presente tabella	1,00
Attività edilizia	1,07
Interventi sulle strade	4,29

La tariffa come sopra determinata viene arrotondata:
per le occupazioni temporanee alle 5 lire;
per le occupazioni permanenti alle 500 lire.

3. Le tariffe base sono aggiornate periodicamente con deliberazione a norma dell'art. 54 del decreto legislativo n. 446/1997. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione di quelle già in vigore.

Art. 16

Modalità di applicazione del canone

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone a giorno.
3. Il canone si determina applicando la tariffa come determinata nell'art. 15 del presente Regolamento, con riferimento al tempo di occupazione ed alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni di superficie al metro quadrato o lineare superiore.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
5. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità. Sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a £ 1.250, per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di £ 1.000.000.
6. La tariffa di cui al comma precedente è rivalutata annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
7. Il numero delle utenze è quello in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, riferito a qualsiasi tipologia di fornitura.

Art. 17

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 18

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:
 - a) effettuate dai Comuni e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche), dallo Stato, dalle Regioni, Province, da Enti religiosi, dalle Istituzioni scolastiche, dall'Azienda di Promozione Turistica, dalla Pro-loco, dai Comitati per le feste popolari, dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460);
 - b) effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, di categoria, assistenziali, di beneficenza, commemorative, sportive, per la valorizzazione delle tradizioni, di promozione turistica, per la tutela dei diritti civili, della natura e dell'ambiente, di istruzione, arte e cultura;
 - c) effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, esclusa la parte destinata ad attività di vendita, somministrazione, trattenimenti pubblici;
 - d) quelle alle quali il Comune riconosca, con specifico provvedimento, il carattere della pubblica utilità, ancorché realizzate con la collaborazione organizzativa di privati;
 - e) del commercio itinerante su aree pubbliche fino a 60 minuti;
 - f) dei mestieri girovaghi, fino a 60 minuti;
 - g) con tende, insegne, vetrine o altri simili manufatti, con transenne, festoni, addobbi, luminarie, fioriere, piante ornamentali;
 - h) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi per la pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
 - i) occasionali con ponteggi, steccati, scale, deposito materiale e quelle destinate a soste di mezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - j) per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico, scarico delle merci;
 - k) per favorire i portatori di handicap;
 - l) con balconi, verande, bow-windows e simili;
 - m) con griglie, lucernari, vetrocementi, intercapedini, innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici esercizi;
 - n) con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
 - o) con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune, al termine della concessione medesima;
 - p) aree cimiteriali;
 - q) passi carrabili;
 - r) qualora sia autonomamente corrisposto un canone concordato con apposita convenzione (es. gestione parcheggi);
 - s) obbligatorie per norma di legge e regolamentari;
 - t) destinate al servizio di trasporto pubblico di linea e ad autovetture adibite al trasporto pubblico o privato, nelle aree pubbliche a ciò destinate (es., taxi)

2. La richiesta di occupazione, se non espressamente esclusa per disposizione di legge o del presente Regolamento, deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Art. 19 Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno ferial successivo.
4. Se trattasi di concessioni ricorrenti, cioè rilasciate per giorni e/o periodi ben individuati (es. posteggi mercato), il versamento va effettuato con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

5. Il versamento del canone va effettuato:
 - a) su apposito conto corrente postale del Comune così intestato "COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE - SERVIZIO TESORERIA", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore;
 - b) in modo diretto, con contestuale rilascio di quietanza, presso la Polizia Municipale (solo per le occupazioni temporanee);
6. L'occupazione potrà essere effettuata soltanto se il canone è stato corrisposto: la Polizia Municipale non dovrà permettere l'occupazione a coloro che non sono in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento del canone.
7. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione dell'imposizione. Il subentrante è comunque tenuto a richiedere l'occupazione secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.
8. La cessazione dell'occupazione deve essere comunicata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione, pena la reiscrizione del canone per la successiva annualità.
9. Nel caso in cui il canone dovuto sia inferiore a £ 10.000 deve essere comunque corrisposto un canone minimo di £ 10.000.

Art. 20

Omesso o insufficiente pagamento

1. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, il Comune diffida l'interessato ad adempiere, assegnandoli un termine di 8 giorni, decorso inutilmente il quale, provvedere a pronunciare la decadenza della concessione.
2. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale in materia di sanzioni relative ai tributi comunali.

Art. 21

Recupero canone evaso e rimborsi

1. Il Comune, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso. Provvede altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.
2. La domanda, intesa ad ottenere la restituzione del canone, deve essere presentata nel termine di 5 anni dal pagamento. Il procedimento di rimborso deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale in materia di sanzioni relative ai tributi comunali.

Art. 22

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, secondo le disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto del Funzionario responsabile e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 23

Sanzioni

1. Il tardivo pagamento del canone è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% del canone tardivamente corrisposto.
2. L'omesso od insufficiente pagamento del canone è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 100% del canone non versato.
3. Sull'importo non versato sono dovuti gli interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale in materia di sanzioni relative ai tributi comunali.
4. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite, in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste con deliberazione della Giunta Municipale fermo restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada.
L'insussistenza delle condizioni di urgenza, di cui all'art. 10 del presente Regolamento è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla sopraccitata deliberazione.
5. Le sanzioni di cui al comma precedente sono applicate con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal 1° gennaio 2000.
2. Con la medesima data viene abrogato il "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 30 aprile 1997.
3. Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.

